



**COMUNE DI GRADO**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER LA PESCA NELLA  
LAGUNA DI GRADO**

Approvato con deliberazione consiliare n.11 del 19.03.2019  
Modificato con deliberazione consiliare n 9 del 26.05.2020

IL SINDACO  
(Dario Raugna)  
*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)*

# INDICE GENERALE

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| <b>Art. 1</b> | Pesca nella laguna di Grado .....  | 3 |
| <b>Art. 2</b> | Oggetto .....  | 3 |
| <b>Art. 3</b> | Pesca non professionale da parte dei residenti nel Comune di Grado<br>titolari di uso civico ..... | 3 |
| <b>Art. 4</b> | Pesca non professionale esercitata dai non residenti nel Comune<br>di Grado .....                  | 5 |
| <b>Art. 5</b> | Rilascio del permesso di pesca .....   | 6 |
| <b>Art. 6</b> | Lunghezze minime di cattura delle specie ittiche e divieti di pesca .....                          | 7 |
| <b>Art. 7</b> | Sanzioni amministrative .....  | 7 |
| <b>Art. 8</b> | Destinazione degli introiti .....  | 7 |
| <b>Art. 9</b> | Entrata in vigore e conseguenti abrogazioni .....  | 7 |

**Art. 1**  
**Pesca nella laguna di Grado**

La laguna di Grado è gravata dall'uso civico di pesca a favore dei residenti nel Comune di Grado, così come previsto dalla L. n.1766/27, dal R.D. n.332/28 e s.m.i. nonché dalle successive fonti normative in materia.

**Art. 2**  
**Oggetto**

Il presente Regolamento, nel rispetto delle normative sovraordinate esistenti, (es. direttive CE, Codice della Navigazione, etc.) disciplina l'esercizio della pesca non professionale da parte della collettività gradese, nonché le modalità per l'esercizio della stessa da parte dei soggetti non residenti nel territorio comunale *esclusivamente* previo rilascio di permessi da parte dell'Ente comunale.

**Art. 3**  
**Pesca non professionale da parte dei residenti nel Comune di Grado  
titolari di uso civico**

L'esercizio della pesca da parte dei residenti nel Comune di Grado, regolamentata nel rispetto delle fonti normative di cui gli artt.1 e 2, è così disciplinata:

**A. Attrezzi**

E' consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- a. *Nassa*: max. n.10;
- b. *Passelera o passerella*: max n.5, lunghezza massima cadauna m.20, altezza massima m.1;
- c. *Gombina o bombina*: max. n.5, lunghezza massima cadauna m.20; maglia non inferiore a mm.26, altezza massima m.1;
- d. *Retisin o fureghin/scinei o senili*: max.m.100;
- e. *Palangrese o parangal*: max. 100 ami;
- f. *Pesca a mano del ghiozzo*;
- g. *Canna con o senza mulinello*: è consentito l'uso di un massimo di tre canne per persona, con non più di tre ami per ciascuna canna;
- h. *Lenza a mano con uno o più ami* (togna, bolentino): è consentito l'utilizzo di un numero massimo di tre lenze a persona, con non più di tre ami per ciascuna lenza.

Gli attrezzi di cui sopra sono riferiti per unità di imbarcazione, tranne che per i punti f), g) e h).

**B. Pesca di molluschi bivalvi**

L'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi nelle acque lagunari è consentito con le seguenti prescrizioni:


- a. i molluschi bivalvi possono essere raccolti nelle zone lagunari le cui acque sono state classificate dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Direttiva 91/492/CEE - 2073/05; Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.530 e Legge 20 novembre 1995 n.490, - Pacchetto Igiene; DGR n.923/2019);
- b. la pesca non professionale dei molluschi bivalvi è concessa nell'ambito lagunare di cui al comma a., nel rispetto dei fondali ricoperti da fanerogame marine, al di fuori delle concessioni assegnate e/o assegnabili per l'allevamento delle vongole veraci e ad almeno una distanza di 20 metri dai pali delimitanti tali aree;
- c. la pesca dei molluschi bivalvi deve essere svolta esclusivamente a mano;
- d. il quantitativo di molluschi bivalvi non può superare i 3 kg. al giorno/per persona e deve essere utilizzato solo per uso personale e/o familiare;
- e. qualora fosse necessario, in base alla legislazione vigente (D. Lgs. n.530/92 e dal Reg. 2073/2005; DGR n.923/2019), i molluschi pescati dai cittadini dovranno comunque essere sottoposti alla depurazione prima del loro consumo;
- f. resta fermo l'obbligo del rispetto di eventuali misure di sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi disposte dalle autorità competenti al fine di garantire la sicurezza degli alimenti.

### ***C. Limiti del pescato***

L'esercizio della pesca non professionale per i cittadini gradesi è concesso per non più di 5 kg. al giorno/per persona, salvo che non si tratti di un unico esemplare di peso superiore ai 5 kg., purché il pescato venga utilizzato esclusivamente per uso personale e/o familiare.

### ***D. Marchiatura del pescato***

Ai pesci, superiori a 500 grammi, trattiene come pescato personale, dovrà essere praticato un taglio sulla pinna caudale, come da immagine seguente:



### ***E. Distanze di rispetto***

In nessun caso la pratica della pesca sportiva dovrà arrecare danno alla pesca professionale, per cui si prescrive la distanza minima di 100 metri dalle reti segnalate e dai luoghi in cui sono in corso le operazioni di posa o di recupero delle reti.

## **Art. 4**

### **Pesca non professionale esercitata dai non residenti nel Comune di Grado**

L'esercizio della pesca da parte dei soggetti non residenti nel Comune di Grado, regolamentata nel rispetto delle fonti normative di cui all'art.2, é ammessa, previo ottenimento del permesso di cui all'art.5 del presente Regolamento, è così disciplinato:

#### **A. Attrezzi**

E' consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- a. *Canna con o senza mulinello*: è consentito l'uso di un massimo di tre canne per persona, con non più di tre ami per ciascuna canna;
- b. *Lenza a mano con uno o più ami* (togna, bolentino): è consentito l'utilizzo di un numero massimo di tre lenze a persona, con non più di tre ami per ciascuna lenza.

Gli attrezzi di cui sopra sono riferiti per unità di imbarcazione.

#### **B. Pesca di molluschi bivalvi**


Non è consentito l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi da parte dei soggetti non residenti nel Comune di Grado.

#### **C. Limiti del pescato**

L'esercizio della pesca non professionale, per i soggetti di cui al presente articolo, è permessa per non più di 3 Kg. al giorno/per persona, salvo che non si tratti di un unico esemplare di peso superiore ai 3 Kg. Il pescato dovrà essere utilizzato esclusivamente per uso personale e/o familiare.

#### **D. Marchiatura del pescato**

Ai pesci, superiori a 500 grammi, trattiene come pescato personale, dovrà essere praticato un taglio sulla pinna caudale, come da immagine seguente:



#### **E. Distanze di rispetto**

In nessun caso la pratica della pesca sportiva dovrà arrecare danno alla pesca professionale, per cui si prescrive la distanza minima di 100 metri dalle reti segnalate e dai luoghi in cui sono in corso le operazioni di posa o di recupero delle reti.

**Art. 5**  
**Rilascio del permesso di**  
**pesca**

La pesca non professionale, esercitata dai soggetti non residenti nel Comune di Grado, è subordinata al possesso del permesso rilasciato dal Comune; tale obbligo non sussiste per i minori di anni 18 (diciotto), non residenti nel Comune di Grado, che potranno esercitare la pesca se accompagnati da un residente nel Comune di Grado o da un detentore di permesso di pesca.

I minori accompagnati e l'accompagnatore dovranno comunque rispettare, complessivamente, i massimali del numero di attrezzi di cui agli artt.3 e 4.

L'istanza per il rilascio dello stesso dovrà essere presentata al Comune di Grado, con le modalità previste dal servizio preposto.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento costituisce, ad ogni buon conto, titolo per l'esercizio della pesca.

Le tipologie di permesso sono così identificate:

| TIPO DI PERMESSO     | VALIDITA'  |
|----------------------|------------|
| permesso giornaliero | 1 giorno   |
| permesso settimanale | 7 giorni   |
| permesso mensile     | 30 giorni  |
| permesso trimestrale | 90 giorni  |
| permesso semestrale  | 180 giorni |
| permesso annuale     | 360 giorni |

Le tariffe saranno deliberate dall'organo comunale competente.

In caso di situazioni particolari, previa delibera di Giunta, potrà venir contingentato il numero di permessi rilasciabili.

## **Art. 6**

### **Lunghezze minime di cattura delle specie ittiche e divieti di pesca**

Nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente Regolamento, si illustrano le misure minime dei pesci pescati e trattenuti, e i periodi di divieto di pesca per ciascuna specie ittica.

Il mancato rispetto delle prescrizioni, previste nell'allegata tabella, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.7.

## **Art. 7**

### **Sanzioni amministrative**

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento (art.3, commi A, B, C, D; art.4, commi A, B, C, D, E e art.6) comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da €20,00 (euroventi/00) a €120,00 (eurocentoventi).

Il mancato possesso del permesso di pesca non professionale, esercitata da soggetti non residenti nel Comune di Grado, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da €105,00 (eurocentocinque/00) a €630,00 (euroseicentotrenta/00).

## **Art. 8**





### **Destinazione degli introiti**












I proventi derivanti dai permessi di cui all'art.5, e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art.7, saranno impiegati per la salvaguardia e promozione dell'habitat lagunare e/o dell'attività di pesca.

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore e conseguenti abrogazioni**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente alla avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

| LUNGHEZZE MINIME DI CATTURA DELLE PRINCIPALI SPECIE ITTICHE DI ORIGINE MARINA RINVENIBILI NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE (LUNGHEZZA TOTALE) |   |        |
|--|---|--------|
| Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>  |    | cm 9   |
| Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>  |    | cm 40  |
| Cefali Famiglia <i>Mugilidae</i>   |    | cm 20  |
| Go <i>Zosterisessor ophiocephalus</i>  |    | cm 12  |
| Mormora <i>Lithognathus mormyrus</i>   |    | cm 20  |
| Orata <i>Spanus aurata</i>   |    | cm 20  |
| Pagello fragolino <i>Pagellus erythrinus</i>   |    | cm 15  |
| Passera pianuzza <i>Platichthys flesus</i>   |    | cm 15  |
| Sarago maggiore <i>Diplodus sargus</i>   |    | cm 23  |
| Sardina <i>Sardina pilchardus</i>  |    | cm 11  |
| Sgombro <i>Scomber scombrus</i>  |    | cm 18  |
| Sogliola <i>Solea vulgaris</i>   |    | cm 20  |
| Spigola o Branzino <i>Dicentrarchus labrax</i>   |    | cm 25  |
| Triglie <i>Mullus</i> spp.   |    | cm 11  |
| Astice <i>Homarus gammarus</i>   |    | cm 30  |
| Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>  |   | cm 7   |
| Cannolicchio <i>Solen</i> spp. - <i>Ensis</i> spp.   |  | cm 8   |
| Cappasanta <i>Pecten jacobaeus</i>   |  | cm 10  |
| Mitilo <i>Mitilus</i> spp.   |  | cm 5   |
| Ostrica <i>Ostrea edulis</i> / <i>Cassostrea</i> spp.  |  | cm 6   |
| Tartufo di mare <i>Venus verrucosa</i>   |  | cm 2,5 |
| Tellina <i>Donax trunculus</i>   |  | cm 2   |
| Vongole Famiglia <i>Veneridae</i>  |  | cm 2,5 |

| DIVIETI DI PESCA  |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>   |  | Dall'1/01 al 31/03 |
| Cheppia <i>Alosa fallax</i>   |  | Tutto l'anno       |
| Ghiozzetto cenerino <i>Potamoschistus canestrini</i>                                      |  | Tutto l'anno       |
| Ghiozzetto di laguna <i>Knipowitschia panizzae</i>  |  | Tutto l'anno       |
| Nono <i>Aphanius fasciatus</i>  |  | Tutto l'anno       |
| Storione comune <i>Acipenser sturio</i>   |  | Tutto l'anno       |
| Storione ladano <i>Huso huso</i>  |  | Tutto l'anno       |
| Storione cobice <i>Acipenser naccarii</i>   |  | Tutto l'anno       |
| Anellidi <i>Marphysa sanguinea</i> , <i>Hediste diversicolor</i> , <i>Perinereis</i> spp. |  | Dall'1/12 al 28/02 |
| Corbola <i>Upogepia</i> spp.  |  | Dall'1/06 al 31/07 |
| Ficcio di mare <i>Paracentrotus lividus</i>   |  | Dall'1/05 al 30/06 |





**COMUNE DI GRADO**  
Provincia di Gorizia

**Delibera di Consiglio n. 9/2020**

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per la pesca nella laguna di Grado deliberato nella riunione del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019  
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, sessione straordinaria, di prima convocazione, ai sensi del decreto sindacale n.9719 del 07.04.2020 e dell'art.11 della L.R. 3/2020

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica. Art.49, D.Lgs. 267/2000 dd. 20.05.2020

AREA URBANISTICA -  
PATRIMONIO - EDILIZIA  
PRIVATA - ATTIVITA'  
ECONOMICHE  
IL DIRIGENTE

(dott. ing. Renato Pesamosca)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005*

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa dd.20.05.2020

SERVIZIO FINANZIARIO  
IL DIRIGENTE

(dott. Gianluca Venier)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005*

|                      |             | Presente/Assente |
|----------------------|-------------|------------------|
| Raugna Dario         | Sindaco     | Presente         |
| Fabris Fabio         | Consigliere | Presente         |
| Polo Sara            | Consigliere | Presente         |
| Facchinetti Fiorenzo | Consigliere | Presente         |
| Gordini Annamaria    | Consigliere | Presente         |
| Gaddi Michele        | Consigliere | Presente         |
| Marchesan Sebastiano | Consigliere | Presente         |
| Lauto Dario          | Consigliere | Presente         |
| Polo Matteo          | Consigliere | Presente         |
| Reverdito Greta      | Consigliere | Presente         |
| Gaddi Claudio        | Consigliere | Presente         |
| Kovatsch Claudio     | Consigliere | Presente         |
| Medeot Elisabetta    | Consigliere | Presente         |
| Marin Roberto        | Consigliere | Assente          |
| Delbello Maurizio    | Consigliere | Assente          |
| Borsatti Roberto     | Consigliere | Assente          |
| Cicogna Luciano      | Consigliere | Presente         |

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 04.07.2001 e con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 25.03.1997 sono stati adottati rispettivamente il “Regolamento per la pesca in laguna di Grado” ed il “Regolamento per la pesca di Tapes Philippinarum in laguna di Grado (vongola verace filippina)”;
- la laguna di Grado è gravata dall’uso civico di pesca **a favore dei residenti nel territorio comunale** così come previsto dalla L.1766/27, dal R.D. 332/28 e s.m.i. nonché dalle successive fonti normative in materia (es. Bandi di accertamento degli usi civici, etc.);

### **ATTESO** che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18.02.2010 si è dato corso all’approvazione del nuovo regolamento per la pesca nella Laguna di Grado;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.03.2019 si è dato corso all’approvazione del “Regolamento Comunale per la pesca nella laguna di Grado di cui all’**allegato a**), a seguito della cui entrata in vigore è stato abrogato il Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 18.02.2010;

**CONSIDERATO** che nel corso degli ultimi mesi si sono tenuti degli incontri interlocutori con le categorie dei pescatori professionisti e con il Comitato Spontaneo per la Gestione del Patrimonio Civico in Ambito Lagunare volti a comprendere se vi fossero dei margini di miglioramento/perfezionamento del vigente regolamento per la pesca nella Laguna di Grado anche alla luce di alcune osservazioni giunte dal Corpo Forestale Regionale – C.F.R.;

**DATO ATTO** che in esito agli incontri di cui sopra si sono valutate delle modifiche al vigente regolamento che sostanzialmente si possono riassumere nel modo che segue:

- a) Revisione della modalità di utilizzo dei mezzi consentiti per la pesca non professionale;
- b) Modifica delle misure di salvaguardia nei confronti dei praticanti la pesca professionale consistenti nell’introduzione di distanze di rispetto dalle reti segnalate e dai luoghi in cui sono in corsa le operazioni di posa e/o di recupero delle reti;
- c) Introduzione di una norma di favore per i minori di 18 (diciotto) anni, non residenti nel Comune di Grado, che esercitino la pesca se accompagnati da un residente nel comune di Grado o da un detentore di permesso di pesca;
- d) Introduzione delle misure minime di pescato e trattenuto e di divieti di pesca;
- e) Rimodulazione dell’apparato sanzionatorio;

**EVIDENZIATO** che il numero massimo di permessi rilasciabili potrà essere in ogni caso contingentato con provvedimento della Giunta Comunale;

**CONSIDERATO** che il potere regolamentare dell’Ente nella materia di cui trattasi discende dall’art.12 dello Statuto Comunale, il cui comma 6 prevede la disciplina del godimento e dell’esercizio dell’uso civico di pesca, riconosciuto e considerato sulla laguna dal comma 2 del medesimo articolo;

**CHE**, inoltre, il presupposto per l’esercizio di detto potere è rappresentato dalla proprietà della laguna di Grado (detenuta dall’amministrazione comunale in qualità di ente esponenziale degli usi civici), da sempre sostenuta dall’Amministrazione Comunale anche nelle sedi giudiziarie ove pendono vertenze volte all’accertamento della titolarità di detto diritto;

**RICHIAMATO** l'art. 42 comma 2 lettera a) che stabilisce quale competenza del Consiglio Comunale la materia dei regolamenti;

**ATTESO**

- che la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti riunitasi il 06 maggio 2020, in seduta collegiale in modalità telematica, in conformità ai contenuti della nota prot. n. 9720 del 07.04.2020, ha provveduto ad esaminare le proposte di modifiche al Regolamento di cui trattasi ed apportandovi delle modifiche in esito alle quali il documento è stato approvato a maggioranza (8 favorevoli, 2 astenuti) come da **allegato b)**;
- che il parere favorevole di sola regolarità tecnica ex art. 49. D.Lgs. 267/2000 dd. 08/03/2019 trattandosi di un atto regolamentare con competenze pluridisciplinari delle diverse Aree (patrimonio per usi civici, ambiente per la disciplina della pesca propriamente detta, polizia locale per gli aspetti di vigilanza) è stato fornito oltre che dal Dirigente dell'Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Privata - Attività Economiche, dal Dirigente dell'Area Tecnica e dal Comandante della Polizia Locale;

**RITENUTO** pertanto di approvare il “Regolamento per la Pesca in laguna di Grado”, specificando che lo stesso entrerà in vigore il giorno seguente alla avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione;

**CONSIDERATO** che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale della seduta;

**VISTO** l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la legge Regionale 21/2003;

Procedutosi alle operazioni di voto per appello nominale, con il seguente esito:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Presenti e votanti</b> | <b>n.14 consiglieri</b> |
| <b>Favorevoli</b>         | <b>n.13</b>             |
| <b>Contrari</b>           | <b>n.0</b>              |
| <b>Astenuti</b>           | <b>n.1 (Medeot)</b>     |

**D E L I B E R A**

- 1) di apportare al “Regolamento per la Pesca in laguna di Grado” le modifiche evidenziate in premessa;
- 2) di approvare, conseguentemente, il nuovo “Regolamento per la Pesca in laguna di Grado” - **allegato c)** di cui fa parte integrante la tabella “misure minime e divieti di pesca” - **allegato d)** che entrerà in vigore il giorno seguente alla avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione

Procedutosi, inoltre, alla votazione, per appello nominale, in merito all'immediata esecutività con il seguente esito:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Presenti e votanti</b> | <b>n.14 consiglieri</b> |
| <b>Favorevoli</b>         | <b>n.13</b>             |
| <b>Contrari</b>           | <b>n.0</b>              |
| <b>Astenuti</b>           | <b>n.1 (Medeot)</b>     |

## **DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco  
Raugna Dario

*firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005*

Il Segretario Generale  
De Rosa Maria Grazia

*firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE ROSA MARIA GRAZIA

CODICE FISCALE: DRSMGR66E68H703K

DATA FIRMA: 29/05/2020 12:16:25

IMPRONTA: 9F461CEB320BD2346E51C4A4F868FE5EC1D1F249E24C318EBD74D8C318CBE84C  
C1D1F249E24C318EBD74D8C318CBE84CE0CEB7564D168B163A2DA5F1669AD0B3  
E0CEB7564D168B163A2DA5F1669AD0B33BCA8A6540AD156355593740B9828031  
3BCA8A6540AD156355593740B9828031D7C2CF5C2BD9BF9D85CA0F0DFCC93DF9